

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 1° agosto 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFISAL, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFISAL e UNAMS.

#### Art. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale  
Incrementi stipendiali.

1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997.

2. Le posizioni stipendiali, come individuate dalla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 4 agosto 1995, sono incrementate degli importi mensili lordi, indicati nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.

#### Art. 2

Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le misure degli stipendi, risultanti dagli incrementi di cui all'art. 1, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul trattamento ordinario di pensione, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro o altre analoghe e i contributi di riscatto.

2. I conseguenti benefici economici sono integralmente corrisposti, alle scadenze previste dall'allegata tabella A e nei corrispondenti importi, al personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel biennio 1996-97, cui si riferisce la vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si tiene conto soltanto dei benefici maturati alla data di cessazione dal servizio.

#### Art. 3

Personale delle accademie e dei conservatori di musica.

1. L'indennità per l'esercizio di funzioni superiori, di cui all'art. 69, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro, è determinata, per il personale docente preposto alla direzione delle accademie e dei conservatori di musica, nella stessa misura prevista per i presidi incaricati.

2. All'inquadramento dei direttori amministrativi delle predette istituzioni si provvede secondo il criterio del trattamento più favorevole risultante dall'applicazione del comma 2 o, in alternativa, del comma 8 dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Ai sensi dell'art. 72, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i direttori amministrativi conservano titolo a percepire l'indennità di amministrazione già loro spettante con carattere di generalità e continuità; essa è loro erogata, nell'importo in godimento al 1° gennaio 1996, come assegno ad personam, riassorbibile nell'indennità di amministrazione, di cui all'art. 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4

Distacchi, aspettative e permessi sindacali.

1. Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del DL n. 254 del 10 maggio 1996, come convertito dalla legge n. 365/96, si impegnano a incontrarsi, entro il 30 settembre 1996, per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.

TABELLA A

Dal 1° gennaio 1996

ANNI	Collaborat ore scolastico	Guardaro bieri aiuto cuochi	Assistenti amministra tivi equiparati	Responsa bili amminist rativi	Sc. materna elem. equip.
da 0 a 2	43.000	46.000	48.000	55.000	55.000
da 3 a 8	44.000	47.000	49.000	57.000	57.000
da 9 a 14	47.000	50.000	53.000	61.000	61.000
da 15 a 20	50.000	53.000	57.000	67.000	67.000
da 21 a 27	52.000	56.000	60.000	72.000	72.000
da 28 a 34	55.000	58.000	63.000	77.000	77.000
da 35	56.000	59.000	65.000	81.000	81.000

(segue)

ANNI	Dipl. secon. sup. equip. (1)	Sc. media equipara ti	Sec. gr. equiparati (2)	II Dir. amm.vi cons. e accad.	Conservat ori equiparat i	Diretti vi equipar ati
da 0 a 2	55.000	60.000	60.000	63.000	73.000	83.000
da 3 a 8	57.000	61.000	63.000	65.000	75.000	86.000
da 9 a 14	61.000	67.000	69.000	71.000	83.000	94.000
da 15 a 20	67.000	73.000	75.000	78.000	91.000	102.000
da 21 a 27	74.000	79.000	84.000	85.000	97.000	111.000
da 28 a 34	79.000	85.000	89.000	92.000	103.000	121.000
da 35	83.000	89.000	94.000	99.000	109.000	130.000

Dal 1° novembre 1996

ANNI	Collaborat ore scolastico	Guardaro bieri aiuto cuochi	Assistenti amministra tivi equiparati	Responsa bili amminist rativi	Sc. materna elem. equip.
da 0 a 2	60.000	61.000	67.000	77.000	77.000
da 3 a 8	61.000	62.000	69.000	79.000	79.000
da 9 a 14	66.000	66.000	74.000	86.000	86.000
da 15 a 20	70.000	71.000	79.000	93.000	93.000
da 21 a 27	73.000	75.000	85.000	100.000	100.000
da 28 a 34	76.000	78.000	88.000	108.000	108.000
da 35	78.000	80.000	91.000	113.000	113.000

(segue)

ANNI	Dipl. secon. sup. equip. (1)	Sc. media equipara ti	Sec. gr. equiparati (2)	II Dir. amm.vi cons. e accad.	Conserva tori equipara ti	Diretti vi equipar ati
da 0 a 2	77.000	84.000	84.000	89.000	102.000	117.000
da 3 a 8	79.000	86.000	88.000	91.000	106.000	121.000

da 9 a 14	86.000	94.000	96.000	99.000	117.000	132.000
da 15 a 20	93.000	102.000	105.000	109.000	128.000	143.000
da 21 a 27	104.000	111.000	117.000	119.000	136.000	155.000
da 28 a 34	111.000	120.000	125.000	129.000	145.000	170.000
da 35	117.000	125.000	131.000	139.000	153.000	181.000

Dal 1° luglio 1997

ANNI	Collaborat ore scolastico	Guardaro bieri aiuto cuochi	Assistenti amministra tivi equiparati	Responsa bili amminist rativi	Sc. materna elem. equip.
da 0 a 2	53.000	57.000	60.000	68.000	68.000
da 3 a 8	54.000	58.000	61.000	70.000	70.000
da 9 a 14	58.000	62.000	66.000	76.000	76.000
da 15 a 20	62.000	65.000	70.000	82.000	82.000
da 21 a 27	65.000	69.000	75.000	89.000	89.000
da 28 a 34	68.000	72.000	78.000	95.000	95.000
da 35	69.000	74.000	81.000	100.000	100.000

(segue)

ANNI	Dipl. secon. sup. equip. (1)	Sc. media equipara ti	Sec. gr. equiparati (2)	II Dir. amm.vi cons. e accad.	Conserva tori equipara ti	Direttiv i equipara ti
da 0 a 2	68.000	74.000	74.000	78.000	90.000	103.000
da 3 a 8	70.000	76.000	78.000	81.000	94.000	107.000
da 9 a 14	76.000	83.000	85.000	88.000	103.000	117.000
da 15 a 20	82.000	91.000	93.000	96.000	113.000	127.000
da 21 a 27	92.000	98.000	104.000	105.000	120.000	137.000
da 28 a 34	98.000	105.000	111.000	114.000	128.000	151.000
da 35	103.000	111.000	116.000	123.000	136.000	161.000

Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.  
Anche assistenti delle Accademie di belle arti.

## TABELLA B

### POSIZIONI STIPENDIALI

Dal 1° luglio 1997

ANNI	Collaborat ore scolastico	Guardarobi eri aiuto cuochi	Assistenti amministra tivi equiparati	Responsabi li amministra tivi	Sc. materna elem. equip.
da 0 a 2	10496000	11063000	13049000	16498000	16498000
da 3 a 8	10914000	11481000	13605000	17269000	17269000
da 9 a 14	12508000	13063000	15643000	19673000	19673000
da 15 a 20	14001000	14556000	17555000	22471000	22471000
da 21 a 27	15458000	16049000	19491000	25205000	25205000
da 28 a 34	16533000	17111000	20871000	27888000	27888000
da 35	17318000	17910000	21921000	29888000	29888000

(segue)

ANNI	Dipl. secon. sup. equip.	Sc. media equipara ti	Sec. II gr. equipara ti	Dir. amm.vi cons. e accad.	Conserva tori equipara ti	Diret tivi equipara ti
------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

	(1)	(2)					
da 0 a 2	16498000	18821000	18821000	20463000	25384000	30695000	
da 3 a 8	17269000	19683000	20581000	21426000	26776000	32137000	
da 9 a 14	19673000	22504000	23428000	24441000	30928000	36390000	
da 15 a 20	22471000	25745000	26922000	27968000	35092000	40643000	
da 21 a 27	26534000	28909000	31390000	31708000	38092000	44920000	
da 28 a 34	29205000	32009000	34314000	35570000	41344000	50590000	
da 35	31230000	34314000	36642000	39332000	44572000	54855000	

Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.  
Anche assistenti delle Accademie di belle arti.

Dichiarazione congiunta n. 1.

Preso atto delle disponibilità manifestate, le parti si impegnano a sostenere presso il Governo la necessità che, a completamento delle risorse impegnate nel presente contratto, sia assicurato che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, una quota adeguata delle risorse finanziarie previste dalla Tabella A allegata alla legge n. 550/95, concernente il Ministero della pubblica istruzione, venga utilizzata per la realizzazione di programmi correlati agli incrementi qualitativi e quantitativi dell'offerta formativa.

Le parti convengono che le risorse in tal modo individuate e determinate dovranno essere utilizzate per retribuire l'impegno professionale degli operatori del comparto in funzione del miglioramento della qualità del servizio, secondo criteri e modalità da definire con accordo in sede di contrattazione decentrata nazionale.

Dichiarazione CGIL, CISL, UIL.

Le Organizzazioni sindacali ritengono che l'impegno previsto dalla dichiarazione congiunta debba essere perfezionato, attraverso la predisposizione degli strumenti normativi necessari, prima della definitiva sottoscrizione dell'accordo, successiva alla notifica da parte della Corte dei conti.

Entro tale scadenza deve trovare soluzione il problema relativo all'inquadramento dei capi di istituto, attraverso la ratifica da parte del Governo dell'interpretazione autentica dell'art. 66, comma 4, del contratto nazionale del lavoro del comparto della scuola.

Il giudizio complessivo sull'accordo, e i comportamenti conseguenti, saranno pertanto correlati alla verifica degli impegni sottoscritti, con particolare riferimento a quelli sopra indicati.

CGIL - CISL - UIL - CGIL/Scuola - SINASCEL/CISL - SISM/CISL - UIL/Scuola

Dichiarazione SNALS/CONFESAL

Lo SNALS/CONFESAL dichiara che la firma apposta sul presente contratto nazionale del lavoro - comparto scuola - parte economica - biennio 1996-97 è da intendersi quale presa d'atto dell'erogazione delle corrisposizioni previste dalla legge finanziaria, peraltro insufficienti rispetto alle esigenze di reintegrazione del valore reale dei salari e di remunerazione della professionalità degli operatori scolastici.

Lo SNALS/CONFISAL, in considerazione della sentenza n. 1172/96 e della ordinanza n. 1171/96 del TAR Lazio del 20 marzo 1996 e delle vertenze giudiziarie in corso, si riserva tutte le opportune azioni in ogni sede. Le medesime riserve concernono tutto l'impianto giuridico-normativo definito con il contratto nazionale del lavoro del 4 agosto 1995.

Lo SNALS/CONFISAL, inoltre, ritiene che il disposto di cui all'art. 2 del presente accordo debba trovare puntuale applicazione anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, nonché ai fini pensionistici nei confronti del personale cessato dal servizio nell'arco dell'intero quadriennio 1994-97.

Lo SNALS-CONFISAL, infine, in relazione alla dichiarazione congiunta n. 1, si impegna a sostenere presso il Governo la necessità che si utilizzi anche una quota adeguata delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 26, della legge n. 549/95.

SNALS/CONFISAL - CONFISAL

Contributo della DIRPRESIDI.

Nota a verbale:

La Confedir relativamente al contratto scuola fa esplicita riserva relativamente ai seguenti aspetti:

- 1) riconoscimento normativo e retributivo del ruolo dirigenziale dei capi di istituto;
- 2) immediata definizione dell'indennità di direzione e delle indennità relative ad attività aggiuntive (esempio direzione di scuole polo e di progetti particolari riguardanti più scuole consorziate);
- 3) rimozione della penalizzazione nella ricostruzione dell'anzianità di servizio che danneggia particolarmente i capi di istituto;
- 4) chiara definizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei capi d'istituto anche al fine dell'accelerazione di carriera.